

Informativa per la clientela di studio

N. 89 del 06.06.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Diritto Camerale: ravvedimento "lungo" entro il 18 giugno

*Per coloro che non hanno provveduto al versamento del diritto annuale della Camera di Commercio relativo al 2011, hanno tempo **fino al 18 giugno 2012** per usufruire delle agevolazioni del ravvedimento "lungo". Il versamento andrà effettuato tramite il modello F24 e oltre al tributo bisognerà versare le sanzioni e gli interessi legali maturati dalla data di scadenza e fino al giorno in cui viene effettivamente eseguito il versamento.*

Premessa

Il prossimo **18 giugno** scade il termine per il versamento del **diritto annuale camerale**, ossia il tributo che deve essere versato annualmente dalle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese a favore delle Camere di Commercio. In generale, quest'anno il versamento del diritto annuale 2012 deve essere effettuato **entro il 18 giugno 2012** (il 16 cade di sabato) oppure entro il **16 luglio 2012** con la maggiorazione dello 0,40%.

Entro il prossimo 18 giugno scade anche il termine per le imprese già iscritte al Registro delle imprese e al Rea al primo gennaio 2011, che non hanno versato il suddetto contributo annuale nel termine ordinario (16 giugno 2011), per avvalersi del cosiddetto ravvedimento "lungo".

Il soggetto responsabile della violazione

Il **soggetto responsabile della violazione** va indentificato con l'autore materiale della violazione sia esso persona fisica o persona giuridica.

Soggetti **responsabili della violazione** sono:

- ✎ per le società di capitali è la società stessa;
- ✎ per le società di persone sono i soci amministratori;
- ✎ per la ditta individuale è il titolare;
- ✎ per la società in liquidazione è il liquidatore.

Il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, consente al contribuente, con specifici limiti, di **sanare spontaneamente le violazioni commesse**, mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.

In particolare, il contribuente, che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo, deve provvedere a versare:

- **l'importo del tributo dovuto e non versato** (o versato in misura insufficiente);
- **l'importo della sanzione ridotta**;
- **l'importo degli interessi moratori**, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.

Si ricorda che il tasso d'interesse legale per il 2011 è pari all'1,5%, e con effetto dallo 01.01.2012, il tasso di interesse legale è stato portato al 2,5%.

Chi non ha versato il diritto annuale entro il 16 giugno 2011

Chi non ha provveduto al versamento del diritto annuale (per il 2011) entro il 16 giugno 2011, può usufruire dei benefici del **ravvedimento "lungo"** in particolare versando entro un anno (quindi entro il 18 giugno 2012) dalla violazione:

- ✎ l'importo del diritto annuo dovuto;
- ✎ gli interessi di mora calcolati al tasso legale;
- ✎ la sanzione pari al 3,75% del tributo dovuto.

Ricorda

La data della violazione coincide con il termine per il versamento del dovuto (ad esempio: se il diritto annuale 2010 doveva essere versato entro il 16.06.2010 e non è stato versato, questa è la data di commissione della violazione se il versamento relativo all'iscrizione di una nuova impresa o a una nuova unità locale di impresa già iscritta non viene effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda/denuncia, aggiungendo 30 giorni alla data di protocollo della domanda si ottiene la data di violazione).

Il ravvedimento

Il ravvedimento operoso			
Anno 2011	Imprese nuove iscritte	Ravvedimento breve	Ravvedimento lungo
		30 giorni dalla violazione	Un anno dalla violazione
	Imprese già scritte	Il termine scade il 16 giugno 2012 (essendo sabato slitta al 18 giugno)	
Per violazione si intende l'omesso o incompleto versamento del diritto entro i termini previsti			

Il calcolo del diritto annuale (ravvedimento lungo)

Per quanto riguarda il Diritto Annuale da versare, si fa riferimento a quello dovuto nei termini determinati di anno in anno con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze (art. 8, co. 2 D.M. n. 359 dell'11/05/01), con l'eventuale maggiorazione della misura del diritto applicata dalla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 18, co. 6 della Legge n. 580/93.

Interessi moratori

Gli interessi moratori devono essere calcolati commisurandoli al tributo non versato, al tasso legale annuo dell'1,5% per il 2011 e del 2,5% dallo 01.01.2012, con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine, al giorno in cui lo stesso viene eseguito.

L'importo degli interessi si determina come di seguito indicato



Interessi moratori = ammontare tributo non versato X tasso legale annuo X n. di giorni / 365

Calcolo per il ravvedimento lungo

Per il ravvedimento "lungo" **bisognerà effettuare il versamento** del:

- **tributo** dovuto o versato parzialmente;
- la **sanzione** del **3,75%** del tributo dovuto;
- gli **interessi** legali maturati dalla data di scadenza fino al giorno in cui viene effettivamente eseguito il versamento.

In particolare, è utile precisare che la norma allude a quelle contestazioni già portate a conoscenza degli interessati, rimanendo attuabile il ravvedimento per le violazioni già constatate, ma non ancora portate a conoscenza, mediante notifica, dell'autore della violazione o dei soggetti solidalmente responsabili.

Come effettuare il versamento

Il pagamento va effettuato compilando la **sezione IMU e altri Tributi Locali**, indicando il **codice ente** e l'anno di riferimento del diritto dovuto, con l'utilizzo dei seguenti codici:

- **3850 per il tributo** (compensabile);
- **3851 per gli interessi** (non compensabile);
- **3852 per le sanzioni** (non compensabile).

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI										
codice ente/ codice comune	Immob. Raw.	variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
degrazione						TOTALE		G	H	SALDO (G-H)

Inserire l'anno da ravvedere

Codice 3850 - tributo
Codice 3851 - interessi
Codice 3852 - sanzioni

Importi

Indicare la sigla automobilistica della camera destinataria del versamento

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....